

## Le associazioni NO PROFIT ed il 5 PER MILLE concesso dalla Legge Finanziaria 2006

di Redazione

Pubblicato il 21 marzo 2006

---

Dopo alcuni articoli apparsi su quotidiani a livello Nazionale, numerose sono state le telefonate giunte da parte di "associazioni" che pensano, credono o magari sperano di poter rientrare nell'elenco dei soggetti ammessi a concorrere al contributo di 5 per mille dettato dal comma 337 e seguenti della L. 23.12.05 n.66 più nota come Finanziaria 2006.

Mi sembra doveroso spiegare con precisione quali sono o possono essere, scusate "potevano" in quanto il termine è scaduto il 10 febbraio scorso (ma per il 2007 potrebbe ritornare l'occasione) gli Enti Associativi ammessi a presentare la domanda del beneficio.

### ENTI DEDITI AL SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO E DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITA' SOCIALE DI CUI ALL'ART. 10 DEL DECRETO L.VO 04.12.1997 N.460 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Sono esclusivamente le organizzazioni non lucrative di utilità sociali (così dette ONLUS), le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti prevedono espressamente una delle seguenti attività: assistenza sociale e socio-sanitaria, assistenza sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela e promozione e valorizzazione di cose di interesse artistico, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, promozione della cultura e dell'arte, tutela dei diritti civili, ricerca scientifica di particolare interesse.

Tutte le entità di cui sopra, devono perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e si intendono tali, quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative all'attività statutaria,

non sono rese nei confronti degli associati, ma nei confronti e quindi dedite ad arrecare benefici, esclusivamente di: persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari; ed ancora a componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.

Inoltre la finalità di solidarietà sociale si intende realizzata anche quando tra i beneficiari delle attività statutarie vi siano propri associati, che però si trovano, come sopra, in condizioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare.

La norma, oltre a vietare lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra menzionate, ammette però, come eccezione, delle attività direttamente connesse. Conseguentemente la norma spiega, ed al contempo considera, quali sono le attività direttamente connesse: le attività statutarie di assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell'arte, svolte in assenza della condizione che siano rivolte a persone svantaggiate, ma tali attività connesse, non devono essere prevalenti rispetto a quelle istituzionali ed i relativi proventi non devono superare il 66% delle spese complessive dell'organizzazione o ente.

#### ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE ISCRITTE NEI REGISTRI NAZIONALE, REGIONALI E PROVINCIALI, PREVISTI DALL'ART.7 COMMI 1,2,3 E 4 DI CUI ALLA LEGGE 383/2000

Sono qui considerate le associazioni di promozione sociale e le associazioni riconosciute e non riconosciute, costituite al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro.

E fino qui possono rientrarci molteplici entità associative, ma la limitazione arriva drastica, quando occorre l'iscrizione nei registri nazionali, regionali e provinciali, previsti dall'art.7 della L.383.

L'articolo in riferimento indica che presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, è istituito un registro nazionale al quale ("possono" indica la L.383/2000 ma

diventa un obbligo da parte della Finanziaria) iscriversi le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale, in possesso dei requisiti di cui sopra, costituite ed operanti da almeno un anno e che svolgono attività in almeno cinque regioni ed in almeno venti province del territorio nazionale.

Il riferimento attuato dalla Legge finanziaria, che comprende anche le associazioni iscritte nei registri regionali e provinciali è dettato con particolare riferimento al 4° comma del predetto art.7, cui si riferiscono esclusivamente le regioni e province autonome di Trento e Bolzano.

#### ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI RICONOSCIUTE CHE OPERANO NEI SETTORI DI CUI ALL'ART.10, COMMA 1°, LETTERA A), DEL DECRETO LEGISLATIVO N.460/1997

Abbiamo già avuto modo di analizzare, al primo gruppo, le realtà operanti nei settori dell'art.10 comma 1°, lettera a). Ci soffermiamo nuovamente ed evidenziamo che trattasi di: assistenza sociale e socio-sanitaria, assistenza sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela e promozione e valorizzazione di cose di interesse artistico, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, promozione della cultura e dell'arte, tutela dei diritti civili, ricerca scientifica di particolare interesse.

E' forse il gruppo più facile cui poterci rientrare, dove l'unico "paletto" è dettato dall'essere una associazione (o fondazione) riconosciuta.

Per il resto, da una lettura "letterale" alla norma, vi rientrano tutti gli enti no profit che svolgono le suindicate attività, quindi anche sportive dilettantistiche e/o culturali.

Mi preme sottolineare una interpretazione, su questo ultimo punto, di alcuni autorevoli autori, che intendono dare una più ampia lettura alla disposizione, : *"... fermo restando le predette attività, pur non essendo svolte da Onlus, bensì da fondazioni od associazioni che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica, devono essere rivolte prevalentemente in favore di soggetti svantaggiati"*

Ciò trova spunto dal fatto che il riferimento all'art.10 del D.Lvo 460/97 non può non trovare connessione alla figura della persona svantaggiata.

Non è una considerazione del tutto sbagliata, però, quale è la volontà del legislatore di ripetere la stessa cosa due volte?

E del resto, dando sempre una lettura "letterale" alla norma, non vi è un riferimento ai soggetti svantaggiati, in quanto l'articolo della Legge Finanziaria si riferisce esclusivamente al dettato dell'art.10 D.Lvo 460/97 lettera a) 1° comma.

Quindi un riferimento preciso.

Mi sembra chiaro che i "paletti" imposti dalla L.266/05 (Finanziaria 2006) siano ben determinati e diano un quadro preciso delle associazioni, fondazioni, organizzazioni, ecc. (che ritengo più semplice identificare con un termine uguale per tutti Enti No profit), che il Legislatore ritiene di poter ammettere alla ripartizione del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

E non dimentichiamo la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, che i legali rappresentanti dei soggetti richiedenti l'iscrizione, devono fornire entro il 30.06 alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate competente per territorio, ai fini della persistenza dei requisiti richiesti dalla predetta e più volte menzionata Legge Finanziaria.

Un'ultima cosa.

Il sito dell'Agenzia delle Entrate ([www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it)), ligio alla disposizione normativa, già presenta l'elenco degli Enti che hanno richiesto di essere ammessi alla destinazione del 5 per mille.

Se avete tempo guardatelo..... sono migliaia!

MARZO 2006

Rag. Maurizio Falcioni

**Copyright © 2020 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l**

